

Amministrazione di sostegno

COSA E'

L'amministrazione di sostegno è l'istituto di più recente introduzione e applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.

È pertanto un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire.

L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneità ritenuti validi dallo stesso Giudice. Può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l'amministratore è nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

Con riferimento ai **compiti specifici dell'ADS in ambito sanitario**, il Tribunale ha affidato a tale figura quello di manifestare il consenso ai trattamenti sanitari e terapeutici.

All'amministratore possono essere demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della persona beneficiaria, l'operazione di individuazione e scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la cura della salute, sia fisica che psichica della persona, tenendo edotto il Giudice Tutelare delle scelte effettuate.

In caso di alterazioni psichiche che provochino incapacità critiche circoscritte ad alcuni rapporti tra persone e realtà, bisognerà procedere al sostegno della cura della persona sostituendola nel diritto-dovere di espressione del consenso alla sottoposizione di terapia medica qualora emerga, da valutazioni cliniche, che il dissenso non è fondato su una cosciente valutazione critica delle situazioni in essere e delle conseguenze di non porvi rimedio.

Di fronte all'incapacità assoluta del beneficiario opera automaticamente la sostituzione da parte del suo rappresentante poiché il soggetto non è in grado presuntivamente di esprimere una volontà cosciente in merito alle cure della propria persona.

L'ADS potrà avere un ruolo rilevante anche nella decisione di un ricovero presso una struttura protetta, con il consenso ove possibile del beneficiario, o degli altri familiari ove presenti, ed al suo mantenimento nella stessa in modo permanente. Nel caso in cui il paziente non fosse in grado di manifestare una propria volontà potrà essere inserito in una struttura protetta con carattere di permanenza.

Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice:

È richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

- ✓ acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- ✓ riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
- ✓ assumere obbligazioni;
- ✓ accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati;
- ✓ fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- ✓ promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

È richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:

- ✓ alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
- ✓ Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
- ✓ costituire pegni o ipoteche;
- ✓ procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- ✓ fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

L'amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui è incaricato, un rendiconto attestante l'attività economica del beneficiario. L'amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati e depositarlo in tribunale entro un anno dalla data del giuramento. Il deposito di questa documentazione è obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale ed a rimozione immediata dall'ufficio di amministratore di sostegno.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 6 del 9/01/2004; Artt. 404 e ss. c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

La domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore è facoltativa.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

La domanda, esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo da € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica.

Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene più idonea per tale incarico.

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

- ✓ copia integrale dell'atto di nascita;
- ✓ fotocopia del codice fiscale della persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno
- ✓ certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso
- ✓ eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;
- ✓ si raccomanda, ove possibile, di allegare le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti;
- ✓ è opportuno indicare il nominativo della persona idonea prescelta quale amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti;
- ✓ inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
- ✓ documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti;
- ✓ documenti di identità del richiedente e del beneficiario. Nel caso che il richiedente non provveda al deposito della richiesta personalmente, occorre una sua delega, con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al deposito;

Dopo la presentazione del ricorso in cancelleria verrà designato un giudice tutelare per la trattazione dell'istanza.

Nel corso dell'udienza il giudice esaminerà il beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata intrasportabilità) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il giudice al contempo verificherà la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.

Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il giudice emetterà il decreto di nomina e stabilirà i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario.

In casi urgenti il Giudice Tutelare emette nel più breve tempo possibile il decreto senza sentire il beneficiario, che sarà esaminato in un momento successivo.

DOVE SI RICHIEDE

Il Giudice competente è quello del luogo dove stabilmente vive il beneficiario, in quanto deve provvedere all'esame dell'ammalato.

QUANTO COSTA

- Marca da bollo da € 27,00

TEMPI

Alcuni mesi per l'istruttoria completa della procedura, compreso l'esame del beneficiario, anche con eventuale accesso in struttura esterna al Tribunale (in ipotesi di assoluta intrasportabilità).

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

Il decreto del Giudice Tutelare è soggetto a reclamo alla Corte d'Appello.

NOTE

L'amministrazione di sostegno comporta una vigilanza a tempo indeterminato del Giudice sulla gestione patrimoniale e sulla assistenza personale del beneficiario, con i conseguenti oneri di rendiconto puntuale e limitazioni nella libera gestione dei beni.

Per i cittadini stranieri si applica la normativa del paese di origine. Si richiede al ricorrente di rivolgersi ai propri organismi consolari o all'ambasciata per procurarsi la normativa vigente in materia di incapacità delle persone.

Data e Firma per Ricevuta
